



Giunta Regionale della Campania

Decreto

Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
29	11/03/2025	50	17	5

Oggetto:

Art. 208 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - D.M. n. 127/2024 - D.G.R.C. n. 8/2019 - Ditta Campione SRL - Variante non sostanziale dell'impianto di trattamento e/o recupero di rifiuti non pericolosi (inerti) sito in Flumeri (AV), zona ASI, Valle Ufita. D.D. n. 47 del 23/05/2023 e successivi.

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 8825B59295E70FDC54858DFD1BE640D04365D91C

Allegato nr. 1 : 9355CB5AC746B59B671A513845BC322C7D230FD7

Allegato nr. 2 : 97F14C140AABD469CE8D047A4A15FE9A342B9E3F

Allegato nr. 3 : C591A74568416949D846B043D6238B9BC5135AC5

Allegato nr. 4 : AB9E5E159406124E9FEE73EF81A34B8A1FE8A86B

Frontespizio Allegato : 094F09D628C852577100777016C0A40AF9528610



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

Ing. Pace Massimo

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
29	11/03/2025	17	5

Oggetto:

Art. 208 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - D.M. n. 127/2024 - D.G.R.C. n. 8/2019 - Ditta Campione SRL - Variante non sostanziale dell'impianto di trattamento e/o recupero di rifiuti non pericolosi (inerti) sito in Flumeri (AV), zona ASI, Valle Ufita. D.D. n. 47 del 23/05/2023 e successivi.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- a. l'art. 208 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. disciplina le procedure per l'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti;
- b. le procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti di cui all'art. 208 e segg., sono regolamentate dalla D.G.R. n. 81/2015 modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 386/2016 e dalla D.G.R. n. 8 del 15/01/2019;
- c. che comma 17-bis dell'art. 208 del D. Lgs 152/2006 prevede di comunicare i provvedimenti rilasciati ai sensi del medesimo articolo al "registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse" (RECER), di cui al comma 3-septies dell'articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- d. il D.M. 28 marzo 2018 n. 69, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 139 del 18/06/2018, introduce il regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) del conglomerato bituminoso, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- e. sulla G.U. Serie Generale n. 213 del 11-09-2024 è stato pubblicato il D.M. del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 28 giugno 2024, n. 127, avente ad oggetto il nuovo Regolamento recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., che è entrato in vigore il 26/09/2024 e che ha sostituito il previgente DM n. 152/2022;
- f. il comma 3 dell'art. 184-ter del D.lgs. 152/2006 disciplina la cessazione di qualifica di rifiuto (End of Waste) "caso per caso", in ordine al quale, tra l'altro, va acquisito in conformità alle linee guida SNPA n. 41/2022 "*...il parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente...*";
- g. la società Campione S.R.L. è stata autorizzata, con determinazione AUA della Provincia di Avellino n. 1086 del 19/05/2021 e successivo Provvedimento Conclusivo n. 3863 del 22/05/2021 del SUAP del Comune di Flumeri, alla gestione di un impianto trattamento e/o recupero di rifiuti non pericolosi (inerti) sito in Agro di Flumeri, Zona ASI, Valle Ufita, foglio 28 p.IIa 751;
- h. la suddetta Ditta è stata iscritta al registro provinciale dei recuperatori con il numero 31-Provincia di Avellino, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs.152/2006;
- i. la Ditta de qua ha ottenuto il parere di compatibilità ambientale attraverso l'implementazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art. 19 del D.Lgs.152/2006 conclusa con il Decreto di esclusione a V.I.A. (D.D. n° 114 del 13/04/2021- CUP 8891) e, successivamente, ha effettuato una richiesta di rimodulazione di quantitativi gestiti presentando un'istanza di valutazione preliminare, ai sensi dell'art 6 comma 9-bis del D.Lgs.152/2006, valutata con CUP 9515 dalla Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I., la quale nella seduta del 17/11/2022 ha deciso di escludere l'intervento dalla procedura di Verifica di Valutazione di Impatto Ambientale con comunicazione prot. n.595355 del 30/11/2022;
- j. con D.D. n. 47 del 23/05/2023 della scrivente UOD, conformemente ai giudizi di compatibilità ambientale innanzi richiamati, la società Campione S.R.L. è stata autorizzata alla gestione dell'impianto de quo ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii.;
- k. con nota prot. n. 396613 del 07/08/2023 lo scrivente ufficio ha comunicato il nulla osta all'avvio effettivo all'esercizio dell'impianto di che trattasi, così come previsto dal D.D. n. 47 del 23/05/2023;
- l. con D.D. n.1 del 02/01/2024 è stata autorizzata una variante non sostanziale dell'impianto, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. ed in ottemperanza alla D.G.R.C. n.8/2019, finalizzata ad una rimodulazione (senza aumento) degli spazi dedicati al deposito dei prodotti recuperati nell'opificio attraverso l'implementazione delle attività relative all' End of Waste ed in una modifica delle dimensioni dei lotti di aggregato recuperato;

RILEVATO che:

- con nota acquisita al prot. reg n. 63396 in data 07/02/2025, la Società Campione S.R.L. ha prodotto istanza di variante non sostanziale dell'impianto di che trattasi, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. ed in ottemperanza alla D.G.R.C. n.8/2019, inclusiva, tra l'altro, dell'adeguamento delle attività di cessazione di qualifica di rifiuto implementate nell'opificio ai nuovi criteri e requisiti disciplinati dal richiamato D.M. del 28 giugno 2024, n.127;
- in esito alla ricezione dell'istanza di cui sopra, con nota prot. reg. n. 73145 del 12/02/2025, questa UOD ha chiesto chiarimenti ed integrazioni alla Ditta Campione SRL;
- con due note acquisite al prot. reg n. 78810 e prot. reg. n. 80510 in data 17/02/2025, successivamente integrate con nota acquisita al prot. reg. n. 112407 del 05/03/2025, la Società Campione S.R.L. ha fornito i chiarimenti e le integrazioni richieste con la richiamata nota prot. reg. n. 73145 del 12/02/2025;

PRECISATO che:

- le relazioni, le dichiarazioni asseverate e gli elaborati grafici sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- la variante in esame consiste, nello specifico:
 - A. nell'ampliamento della intera superficie sulla quale insiste l'impianto, al di sotto della soglia del 10%, per una ulteriore area di 320 mq compresa nella particella catastale n. 1040 del Foglio 28 del Comune di Flumeri;
 - B. nella eliminazione, in entrata, del rifiuto identificato con codice EER 170802 e della relativa produzione EoW, già autorizzata secondo la modalità "caso per caso" ai sensi dell'art. 184-Ter c. 3 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., fermo restando i quantitativi di rifiuti in ingresso già autorizzati (che resteranno invariati), così come dimostra il quadro sinottico in seguito riportato nel presente provvedimento;
 - C. nella possibilità di poter procedere allo stoccaggio, per una parte dei rifiuti in ingresso già autorizzati (nonché per i prodotti ottenuti dall'attività di cessazione di qualifica di rifiuto di cui al D.M. 28 Giugno n. 127/2024), in cumuli superiori a 3 metri e fino a 5 metri;
 - D. nell' adeguamento all'esercizio dell'impianto al nuovo regolamento di cui al richiamato D.M. 28 Giugno 127/2024, recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., con la contestuale e seguente rimodulazione quantitativa dei lotti EoW;

RILEVATO che la documentazione trasmessa dalla Ditta, ai sensi della DGR n.8/2019 punto 3.4, è costituita da:

- Istanza in bollo;
- Copia ricevuta dell'avvenuto pagamento di euro 300,00 per spese istruttorie;
- Dichiarazione sostitutiva su modello Allegato 1.b. dich e Allegato 1.b iscr;
- Relazione tecnica asseverata relativa alla modifica non sostanziale;
- Elaborati grafici relativi al lay-out dell'impianto (stato di fatto, stato di progetto);

PRESO ATTO che per i suddetti interventi la Ditta ha prodotto:

- relazione tecnica generale asseverata a cura di tecnico abilitato contenente, tra l'altro, l'attestazione che l'impianto è idoneo a recepire la predetta variante;
- relazione tecnica specifica relativa allo stoccaggio in cumuli dei materiali fino a cinque metri, corredata da asseverazione del tecnico abilitato in materia;

- della dichiarazione fornita dalla Società Campione S.R.L., di cui alla nota prot. reg. n. 78810 del 17/02/2025, la quale ha precisato che *“...per l'ampliamento progettuale proposto sarà presentata preliminarmente apposita SCIA edilizia presso il comune di Flumeri...”*;

RITENUTO:

- di poter procedere all'approvazione della modifica non sostanziale innanzi descritta e meglio dettagliata negli elaborati tecnici acclusi al presente provvedimento, inclusiva, tra l'altro, dell'adeguamento delle attività di cessazione di qualifica di rifiuto implementate nell'opificio alle nuove disposizioni di cui al D.M. del 28 giugno 2024, n.127, presentata dalla Ditta Campione SRL per l'impianto di trattamento e/o recupero di rifiuti non pericolosi (inerti) sito in Agro di Flumeri, Zona ASI, Valle Ufita, foglio 28 p.lle n.751 e n.1040;

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- la D.G.R. 8 del 15/01/2019;
- il D.M. del 28 giugno 2024, n.127;
- la D.G.R. n. 179 del 10/04/2024;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento Dott. Malanga Gerardo le e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo responsabile del procedimento con prot. n. 122068 del 10/03/2025 (alla quale sono anche allegate le dichiarazioni, rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento – dalle quali si prende atto - di assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, per il presente procedimento);

D E C R E T A

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

- 1. APPROVARE** la modifica non sostanziale innanzi descritta e meglio dettagliata negli elaborati tecnici acclusi al presente provvedimento, inclusiva, tra l'altro, dell'adeguamento delle attività di cessazione di qualifica di rifiuto implementate nell'opificio alle nuove disposizioni di cui al D.M. del 28 giugno 2024, n.127, presentata dalla Ditta Campione SRL per l'impianto di trattamento e/o recupero di rifiuti non pericolosi (inerti) sito in Agro di Flumeri, Zona ASI, Valle Ufita, foglio 28 p.lle n.751 e n.1040
- 2. AUTORIZZARE**, le operazioni di stoccaggio e trattamento dei rifiuti in ingresso all'opificio, i relativi quantitativi e le altezze massime dei cumuli, così come riportato nel seguente quadro sinottico:

EER	Descrizione	Attività	Quantità R5/R13 t/giorno	Quantità R5/R13 t/anno	Capacità di stoccaggio Istantaneo (tonn.)	Superficie disponibile su base planimetrica	Altezza Max Cumulo
170101	Cemento	R5/R13	369,06	75.100,00	369,06	mq 217,09	5 metri
170102	Mattoni						
170103	Mattonelle e Ceramiche						
170107	Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelli cui alla voce 170106*						
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901*, 170902* e 170903*						
170302	Miscele Bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301*	R5/R13	140,76	10.000,00	140,76	mq 82,80	3 metri
170508	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso di quello di cui alla voce 170507*	R5/R13	85,00	5.000,00	85,00	mq 50,00	3 metri
170504	Terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503*	R5/R13	345,28	30.300,00	345,28	mq 403,10	5 metri
010410	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407*	R5/R13	85,00	5.000,00	85,00	mq 50,00	3 metri
010413	Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407*						
TOTALE			1025,10	125.400	1025,10	802,99	

-la capacità complessiva dell'impianto di trattamento rifiuti su base annua è la seguente:

- Capacità massima annua di stoccaggio rifiuti non pericolosi mediante l'operazione R13: 125.400 t/a;
- Capacità massima annua di rifiuti non pericolosi avviati a recupero R5: 125.400 t/a;

-la capacità complessiva dell'impianto di recupero rifiuti su base giornaliera è la seguente:

- Capacità massima di stoccaggio rifiuti non pericolosi mediante l'operazione R13: 1025,10 t/g;
- Capacità massima di rifiuti non pericolosi avviati a recupero R5: 1025,10 t/g;

La quantità massima di rifiuti stoccabile in ogni momento, ai sensi della DGR n. 8/2019 parte VI ed in considerazione della superficie disponibile su base planimetrica, è pari a 1.025,10 tonnellate.

3. PRECISARE che la presente autorizzazione viene rilasciata sulla base del progetto e della documentazione presentata ai sensi della DGRC n. 8/2019, e che, in esito alla richiesta presentata:

- a) per le operazioni di recupero R5 dei rifiuti aventi codice CER 170302 (Miscele Bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301*), ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto dovranno, ai sensi del comma 2 dell'art. 184-ter del D.Lgs152/2006, essere effettuate le verifiche per il soddisfacimento dei criteri previsti dall'art. 3 del D.M. 28 marzo 2018, n. 69 e si dovrà procedere alla lottizzazione degli aggregati recuperati per ogni quantità non superiore alle **149 mc (253 ton)** di materiale lavorato, **fermo restando lo stoccaggio massimo di detti materiali in cumuli fino a 3 metri;**
- b) per le operazioni di recupero R5 ed in ordine alla tematica inerente all' End of Waste su tutti gli altri rifiuti (quindi ad esclusione di quelli inclusi nel soprarichiamato punto a) l'azienda opererà, ai sensi del comma 2 dell'art. 184-ter del D.Lgs152/2006, in conformità al D.M. del 28 giugno 2024, n.127: si puntualizza, in questo ambito, che per la produzione di aggregato recuperato sono utilizzabili esclusivamente i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione non pericolosi elencati nella Tabella 1, punto 1, ed i rifiuti inerti non pericolosi di origine minerale elencati nella Tabella 1, punto 2 del citato D.M., mentre per ogni lotto di aggregato recuperato, il cui volume massimo è pari a **2237 mc (3803 tonn)**, dovrà essere garantito il rispetto dei parametri di cui alla Tabella 2 del citato D.M.. Non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti interrati, né tantomeno i rifiuti identificati dal codice EER 170504 provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica;
- c) dal processo di recupero di cui sopra verranno prodotti i seguenti aggregati con marcatura CE 1372 - CPR – 2520, secondo la norma UNI EN 13242:
 - sabbie;
 - ciottoli;
 - stabilizzato;
 - terreno;
 - conglomerato bituminoso;
- d) **relativamente ai prodotti ottenuti dall'implementazione delle operazioni di cessazione di qualifica di rifiuto di cui al D.M. del 28 giugno 2024, n.127 è consentito uno stoccaggio in cumuli fino a 5 metri di altezza. In considerazione della superficie disponibile su base planimetrica (680 mq), si autorizza uno stoccaggio massimo totale di 2237 mc di aggregato recuperato (pari a 3803 tonn). Nel caso in cui, per specifiche esigenze operative e di mercato, la Ditta Campione SRL ritenga necessario stoccare diverse tipologie di prodotto ottenuti dall'attività di End of Waste sull'area in esame, resta fermo l'obbligo di compartimentare debitamente i relativi lotti, nonché di rispettare la capacità di stoccaggio istantanea totale di cui sopra (2237 mc);**
- e) il rispetto dei criteri delle attività di End of Waste implementate nell'opificio, dovrà essere attestato dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto di aggregato recuperato. La dichiarazione di conformità dovrà essere

inviata a questa UOD e All'ARPAC- Dipartimento di Avellino entro sei mesi dalla data di produzione del lotto di aggregato recuperato cui si riferisce, e comunque prima dell'uscita dello stesso dall'impianto. Le dichiarazioni dovranno essere redatte utilizzando il modulo di cui all'Allegato 3 del richiamato D.M. del 28 giugno 2024, n.127 e sono inviate, anche in forma cumulativa, con una delle modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

- f) la società Campione SRL dovrà conservare, presso l'impianto di produzione, o presso la propria sede legale (per un periodo di almeno 5 anni), le suddette dichiarazioni di conformità, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che potranno richiederla;
- g) è consentita la variazione delle modalità di stoccaggio di una parte dei rifiuti in ingresso all'impianto e dei prodotti derivanti dalle attività implementate di cessazione di qualifica di rifiuto, consistente nella possibilità di aumentare l'altezza massima dei cumuli di detti materiali fino a 5 metri, con la puntuale e relativa prescrizione di non determinare un aggravio delle condizioni di tutela della salute e di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro rispetto alle norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008;

4. PRESCRIVERE alla Società Campione S.R.L.:

- **di comunicare a questa U.O.D. ed a tutti gli Enti competenti la data di inizio e, successivamente, quella di ultimazione lavori, trasmettendo perizia asseverata a firma del Direttore dei lavori e/o di Tecnico abilitato, attestante la conformità dei lavori eseguiti rispetto a quelli previsti nel progetto approvato con il presente atto. La scrivente U.O.D., acquisita la perizia asseverata provvederà a comunicare al soggetto proponente e a tutti gli Enti competenti, la data dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto di che trattasi, così come modificato dal presente provvedimento. Fino a detta data, ai fini della attività, si dovrà far riferimento ai decreti autorizzativi precedenti;**
- di acquisire tutte le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta o quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie per la realizzazione della variante di che trattasi, con particolare riferimento alla necessità di perfezionare la procedura in esame, dal punto di vista urbanistico ed edilizio, presso il Comune di Flumeri, rendendo tempestivamente edotta la scrivente UOD in ordine alla SCIA edilizia da presentare al comune di Flumeri ai sensi del DPR n. 380/2001 e ss.mm.ii.;
- conformemente a quanto disposto dall' Allegato 1 del richiamato D.M. n. 127/2024, di non ammettere alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti interrati, né tantomeno i rifiuti identificati dal codice EER 170504 provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica;

5. PRECISARE altresì che la presente autorizzazione viene rilasciata sulla base del progetto, comprensivo delle integrazioni e precisazioni prodotte nell'iter procedimentale, composto dai seguenti principali elaborati che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che vengono pubblicati in uno ad esso:

- Allegato 1- Relazione Tecnica Generale asseverata;
- Allegato 2 - Planimetria relativa all'attuale lay-out dell'impianto (stato di fatto);
- Allegato 3 -Planimetria relativa al lay-out dell'impianto a seguito delle modifiche approvate con il presente provvedimento (stato di progetto);
- Allegato 4 – Relazione Tecnica specifica relativa all'innalzamento dei cumuli fino a 5 metri con planimetria di riferimento;

6. FARE OBBLIGO, alla Società campione SRL:

- A) di effettuare autocontrolli fonometrici nei primi 30 giorni di esercizio, con impianto modificato, e, successivamente, con cadenza biennale, i cui esiti dovranno essere inoltrati entro dieci giorni dalla data di rilevazione al Comune di Flumeri, all'ASL AV, all'ARPAC Dipartimento di Avellino, alla Provincia di Avellino, alla UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino;

B) di effettuare autocontrolli per le emissioni in atmosfera nei primi 30 giorni di esercizio dell'impianto così come modificato e successivamente con cadenza annuale, i cui esiti dovranno essere annotati in apposito registro debitamente vidimato ed inoltrati, entro dieci giorni dalla data di rilevazione, al Comune di Flumeri, all'ASL AV, all'ARPAC Dipartimento di Avellino, alla Provincia di Avellino, alla UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino;

C) di effettuare autocontrolli sui reflui (ad eccezione di quelle provenienti dai servizi igienici) nei primi 30 giorni di esercizio dell'impianto così come modificato e successivamente secondo le frequenze prestabilite dai decreti previgenti, i cui esiti dovranno essere annotati in apposito registro debitamente vidimato ed inoltrati, entro dieci giorni dalla data di rilevazione, all'EIC-Avellino, al Comune di Flumeri, all'ASL AV, all'ARPAC Dipartimento di Avellino, alla Provincia di Avellino, alla UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino;

D) di applicare le migliori tecniche disponibili e le prescrizioni di cui alle DDGR n. 4102/92, 243/2015 e ss.mm.ii. per l'abbattimento delle emissioni;

7. CONFERMARE:

- ogni condizione, ogni prescrizione e/o divieto impartiti con il D.D. n. 47 del 23/05/2023 e successivo D.D. n.1 del 02/01/2024, non in contrasto con il presente provvedimento, ivi compresa la **scadenza dell'autorizzazione fissata al 23/05/2033**;
- ogni condizione, prescrizione e/o divieto impartiti con il D.D. n° 114 del 13/04/2021 (CUP 8891) e successiva comunicazione prot. n. 595355 del 30/11/2022 (CUP 9515) dell'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali di Napoli e/o riportata nella documentazione progettuale portata all'attenzione del medesimo ufficio ai fini della verifica di assoggettabilità a VIA;

8. DARE ATTO che:

- a. il Sig. * OMISSIS *, nella qualità di amministratore unico della Ditta Campione SRL è responsabile di quanto dichiarato nella documentazione allegata all'istanza;
- b. l'eventuale modifica (amministratore, sede legale, dell'impianto, ecc) dovrà essere comunicata tempestivamente a questa U.O.D.;

9. FAR PRESENTE alla Ditta Campione S.R.L che:

- avverso il presente Provvedimento, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- l'autorizzazione in esame sarà nulla qualora la richiesta di comunicazione antimafia dovesse avere esito positivo;
- l'autorizzazione è assentita ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta o quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- nel caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti e richiamati nella presente autorizzazione si applicheranno, a seconda della gravità dell'infrazione e salvo che il caso costituisca reato, le norme sanzionatorie oppure si procederà all'irrogazione delle rispondenti sanzioni amministrative previste nel D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- l'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti non pericolosi- deve essere organizzato e gestito nel rispetto del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii. e della D.G.R. n. 8/2019 Allegato 1, punto 6 – Impiantistica e criteri di gestione;

10. NOTIFICARE, il presente atto alla Ditta Campione SRL con sede legale in Flumeri (AV), zona industriale ASI, Ufita, SNC – 83040;

11. COMUNICARE secondo le forme e le modalità previste dalla normativa vigente, ai sensi del comma

17-bis dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., la presente autorizzazione al “registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse” (RECER), di cui al comma 3-septies dell'articolo 184-ter del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;

- 12. TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Comune di Flumeri (AV), alla Provincia di Avellino, all'A.R.P.A.C. Dipartimento di Avellino, all'A.S.L - Avellino, al Consorzio ASI-Avellino, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino, alla U.O.D. 50.17.02 Osservatori Ambientali, Documentazione Ambientale, Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali, all'ATO Rifiuti di Avellino, all'Albo Gestori Ambientali.
- 13. DISPORRE** la pubblicazione integrale del presente provvedimento nell'apposita sezione “Casa di Vetro” dell'Amministrazione Trasparente del sito web regionale e la trasmissione alla Segreteria di Giunta Regionale per l'archiviazione.

- Ing. Massimo Pace -